

Pubblicato il 26/10/2022

N. 06636/2022 REG.PROV.CAU.
N. 07872/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7872 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Lanciano, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella F. Fantini, Emanuele Laudadio e Marcella Marino, domiciliato *ex art. 25 c.p.a.* presso la sede del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero della cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

nei confronti

Comune di Bovino;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

(ric.)

- del provvedimento del 7.4.2022 con cui il Ministero della cultura ha escluso il Comune ricorrente dalla procedura indetta con avviso pubblico del

30.12.2021 per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR (Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione dei piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU), per inammissibilità formale della domanda ai sensi dell'art. 9 del medesimo avviso;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso e, in particolare, del provvedimento del 2.5.2022 di reiezione dell'istanza di (riesame e) soccorso istruttorio

nonché per la declaratoria di nullità

degli artt. 3, co. 10, lett. a), e 9 dell'avviso sopra richiamato;

e per la condanna

dell'amministrazione a riammettere la parte ricorrente alla valutazione di merito;

(mm.aa.)

- del d.d. n. 504 del 21.6.2022, di approvazione della graduatoria di merito complessiva delle proposte ammesse a valutazione ai sensi del menzionato avviso pubblico e dei relativi allegati: allegato A) graduatoria, allegato B2) Sud e allegato B1) Centro Nord;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze di parte ricorrente sono tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito;

Ritenuto altresì di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo, autorizzando parte ricorrente alla notificazione con le modalità di seguito precisate (art. 49, co. 3, c.p.a.):

- l'istante provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione della parte ricorrente stessa e l'indicazione delle parti intime; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate; l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

- l'amministrazione è tenuta, a sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dell'avviso innanzi menzionato e a non rimuovere lo stesso sino alla definizione del giudizio;

Ritenuto che la pubblicazione in questione va effettuata entro il 9.11.2022, con ulteriore termine sino al 21.11.2022 per il deposito della prova dell'esecuzione dell'incombente;

Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di fase;

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità di cui in motivazione;

fissa per la discussione del merito l'udienza del 31.1.2023;

spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Francesca Santoro Cayro, Referendario

L'ESTENSORE
Mario Alberto di Nezza

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO